

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2690

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori ANDREOLLI, ELIA, MONTICONE,  
ROBOL e ZILIO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1997**

—————

Modifica del testo unico delle leggi sullo statuto speciale per  
il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente  
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge costituzionale ha un preciso significato politico e si collega a norma analoga approvata in seno alla Commissione bicamerale come I disposizione transitoria. È la modifica dell'articolo 103 dello Statuto della Regione autonoma Trentino-Alto Adige che stabilisce le procedure di modifica dello statuto stesso.

Con questa proposta i consigli provinciali di Trento e di Bolzano acquistano diritto di proposta, oggi assegnato al solo Consiglio regionale; quest'ultimo è comunque chiamato ad assumere una deliberazione successiva e conforme.

Il nuovo procedimento sancisce e conferma l'unicità dello statuto che disciplina la vita e l'attività dei tre enti che pur nella distinzione di funzioni e competenze hanno un forte tratto comune: concorrere a valorizzare e potenziare l'autonomia speciale legata anche ad obblighi internazionali assunti dall'Italia con l'accordo di Parigi «De Gasperi-Gruber».

È appena il caso di ricordare che il testo della Bicamerale del 30 giugno 1997 ha previsto all'articolo 58 la conferma delle regioni a statuto speciale che «godono di forme e condizioni particolari di autonomia secondo i rispettivi Statuti speciali adottati con legge costituzionale». Lo stesso articolo prevede che la Regione Trentino-Alto Adige si articola nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Le due province acquistano così rango costituzionale, mentre oggi sono previste solo nello Statuto.

Il presente disegno di legge ha quindi il duplice significato: confermare l'esistenza

dei tre enti autonomi ed evidenziare il valore emergente delle due province autonome così come codificato dal secondo Statuto di autonomia del 1972.

Il combinato disposto della I norma transitoria fissato dalla Bicamerale a modifica della Costituzione vigente accanto alla modifica dell'articolo 103 dello Statuto, quando saranno operanti, consentirà alle due province e alla regione di procedere ad un'unica revisione dello statuto con due obiettivi:

il primo, adeguare lo Statuto alle norme più favorevoli che la nuova Costituzione introdurrà; il secondo, quello di una possibile revisione dei rapporti fra le due province e la regione che tenga conto delle esigenze maturate in venticinque anni di esperienza del secondo Statuto e, in secondo luogo, valorizzare in chiave europea l'autonomia speciale che guarda allo sviluppo politico ed economico dell'Europa comunitaria che tende a dare significati e valori diversi ai confini statuali storici, frutto dei nazionalismi dell'800.

L'entrata in Europa dell'Austria, i buoni rapporti di vicinato con l'Italia consentono di interpretare l'accordo internazionale fra Italia e Austria «De Gasperi-Gruber» sì come uno strumento di tutela della minoranza linguistica tedesca in Italia, ma soprattutto come la manifestazione della volontà dei due Stati a collaborare attivamente alla convivenza in un quadro europeo più vasto; l'esempio di Italia ed Austria può essere di buon auspicio.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**  

---

## Art. 1.

1. L'articolo 103 del testo unificato delle leggi sullo statuto speciale del Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

«Art. 103 - Le modificazioni della presente legge sono adottate con legge costituzionale, nel rispetto dei particolari obblighi internazionali, su proposta dei Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale.

Sulle proposte di modifica della presente legge, ad iniziativa parlamentare o governativa, deve essere acquisito il parere dei Consigli delle province autonome di Trento e Bolzano e successivamente quello del Consiglio regionale.

I pareri devono essere espressi nel termine di centottanta giorni dalla richiesta. In mancanza dei suddetti pareri si applica il procedimento ordinario previsto per la revisione delle leggi costituzionali».

